

Bonus psicologo: requisiti e importo del beneficio

Gentile Cliente,

con la Circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del bonus psicologo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023.

Con la presente informativa si intende illustrare un quadro di sintesi della misura.

Premessa

Il Bonus psicologo - introdotto per l'anno 2022 dall'articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022 - è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Per effetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 538, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), **la misura è diventata strutturale** con un importo massimo concedibile più alto rispetto alla formulazione precedente del bonus (1.500 euro per persona, in luogo delle precedenti 600 euro).

A riguardo, l'Inps ha pubblicato la Circolare n. 34/2024 in cui sono illustrate le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo.

Requisiti soggettivi

Possono accedere alla prestazione in oggetto le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall'anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Importo

L'importo del contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

Nello specifico, l'importo massimo erogabile è pari a:

- **1.500 euro** per redditi con **Isee inferiore a 15.000 euro** (fino a 50 euro per ogni seduta);
- **1.000 euro** per redditi con **Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro** (fino a 50 euro per ogni seduta);
- **500 euro** per redditi con **Isee superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro** (fino a 50 euro per ogni seduta).

Domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, **esclusivamente in via telematica**, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità:

- portale web dell'Inps, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



NOTA BENE - La domanda per l'anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal **18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024**.

Esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'Inps stila le graduatorie per l'assegnazione del beneficio e dà comunicazione dell'esito della domanda ai richiedenti tramite SMS e/o e-mail.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

Il beneficiario ha **270 giorni** di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti